

«ASSOCIAZIONE CULTURALE ARF»

STATUTO

ART. 1 = COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita l'Associazione Culturale ARF con sede in Largo Giovan Battista Marzi, snc - 00153 Roma; essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

ART. 2 = CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria. L'Associazione persegue unicamente finalità di promozione culturale, e promuove lo sviluppo, la diffusione e lo studio delle arti visive, intese sia come forma espressiva che come veicolo di promozione culturale e didattica.

L'Associazione intende contribuire allo sviluppo di una identità condivisa, all'accrescimento dell'analisi critica, alla promozione degli scambi culturali, all'incentivazione delle espressioni artistiche e alla valorizzazione di quegli autori che più di altri hanno dato e stanno dando prova valente di rappresentare o anticipare al meglio il costume, il linguaggio e le attese della società.

I Soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Soci che con terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione.

Le attività svolte dai Soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

L'Associazione potrà anche partecipare come socio ad altri Enti ed Associazioni aventi scopi analoghi, nonché aderire a manifestazioni e organizzazioni aventi a oggetto scopi sociali e umanitari.

ART. 3 = SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione Culturale ARF ha come obiettivi:

- a) l'organizzazione di eventi incentrati sulla forma espressiva delle arti visive (fumetto, grafica, illustrazione, animazione, street art) attraverso la realizzazione di festival, mostre espositive, conferenze e seminari, concorsi, rassegne e manifestazioni similari, sia a carattere nazionale che internazionale;
- b) la realizzazione di attività didattiche, in particolare rivolte ai giovani, mediante l'organizzazione di laboratori, corsi formativi, scuole specializzate, concorsi volti alla crescita dei partecipanti;
- c) l'incentivazione di scambi culturali e incontri con rappresentanti di culture artistiche differenti, e la creazione di "gemellaggi" culturali e/o artistici;
- d) la collaborazione con Enti pubblici e privati, Associazioni culturali o ricreative, con Consorzi e Cooperative che perseguano scopi e obiettivi similari, anche attraverso l'adesione ad organismi nazionali ed internazionali;
- e) la realizzazione di libri, riviste, cataloghi, siti web, applicazioni digitali e ogni altra iniziativa che abbia come scopo la tutela, la conservazione, la condivisione e la promozione di pubblicazioni di particolare interesse per gli scopi statutari e per la crescita di giovani artisti;
- f) la realizzazione di pubblicazioni che risultino propedeutiche al raggiungimento degli scopi statutari, o che risultino essere di particolare interesse culturale;
- g) la promozione e/o gestione di ogni altra iniziativa culturale, artistica, didattica o editoriale ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi statutari.

L'Associazione potrà svolgere attività, anche di natura commerciale, qualora direttamente connesse allo sviluppo ed alla promozione degli obiettivi statuari.

ART. 4 = REQUISITI DEI SOCI

L'Associazione è costituita dai Soci; sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che accettano gli Articoli dello Statuto e del Regolamento interno, che condividano gli scopi dell'Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

Il numero dei soci è illimitato. La tessera associativa deve essere rinnovata annualmente.

I Soci accettano senza riserve le norme statutarie e i regolamenti, e ne fanno proprie le finalità.

I Soci si distinguono in:

a) Soci Fondatori: partecipano attivamente alla vita dell'Associazione e al perseguimento degli scopi contribuendo in modo continuativo con riferimento alle proprie capacità e possibilità economiche, culturali e professionali e lavorative; hanno diritto di voto all'Assemblea e sono eleggibili alle cariche sociali. Sono obbligati al versamento della quota annuale.

b) Soci Ordinari: contribuiscono agli scopi dell'Associazione mediante versamento della quota annuale e con contributi economici volontari o con l'apporto di aiuti materiali o lavorativi; hanno diritto di voto alle Assemblee e sono eleggibili alle cariche sociali.

c) Soci Simpatizzanti: contribuiscono agli scopi dell'Associazione mediante versamento con contributi economici volontari o con l'apporto di aiuti materiali o lavorativi.

d) Soci Onorari: il Consiglio Direttivo può nominare a sua discrezione persone che si siano particolarmente distinte nel campo della promozione, della cultura delle arti visive, o per particolari meriti nei confronti dell'Associazione; hanno diritto di voto alle Assemblee e sono eleggibili alle cariche sociali.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed è garantito per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

I Soci Simpatizzanti non solo eleggibili alle cariche sociali.

I Soci Onorari non solo eleggibili alle cariche sociali.

ART. 5 = AMMISSIONE DEI SOCI

La domanda scritta di iscrizione all'Associazione dovrà essere rivolta dagli interessati al Consiglio Direttivo che provvederà a deliberare sull'accettazione dei nuovi Soci. Il diniego da parte del Consiglio Direttivo deve essere motivato e l'aspirante socio può proporre ricorso all'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo deve esprimersi in merito alla domanda di ammissione entro 30 giorni dalla data di presentazione della stessa. Tali disposizioni non riguardano i Soci Fondatori. La domanda a Socio da parte di un minore dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la potestà.

ART. 6 = DIRITTI DEI SOCI

Le norme dell'Associazione sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza. I Soci hanno diritto di partecipare all'assemblea generale ordinaria e straordinaria, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente statuto. I Soci hanno diritto di accesso a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione. Il Socio ha diritto al rimborso delle spese preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e sostenute nello svolgimento della sua attività sociale. Le prestazioni fornite dai Soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 7 = DOVERI DEI SOCI

L'iscrizione all'Associazione implica l'accettazione dello Statuto e dei regolamenti in vigore. Ciascun socio deve:

- a) rispettare le norme contenute nell'Atto Costitutivo, nello Statuto, negli eventuali regolamenti e in tutte le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- b) difendere sempre il buon nome dell'Associazione, ed evitare qualsiasi comportamento che possa gettare discredito sull'Associazione o sui suoi rappresentanti;
- c) pagare la quota sociale entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, e comunque entro il 28 febbraio o, all'atto della prima ammissione, entro un mese dalla delibera del Consiglio;
- d) cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l'Associazione si è costituita, sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo.

Il comportamento del Socio verso gli altri aderenti e all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità. Il Socio è tenuto alla riservatezza sugli atti e i documenti di cui venga a conoscenza nell'attività sociale.

ART. 8 = PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

I Soci cessano di appartenere all'Associazione:

- 1) Quando il loro comportamento non aderisce più allo spirito dell'Associazione, ovvero quando esprimono scelte etiche e morali in contrasto con lo spirito dell'Associazione o comunque per gravi motivi che esprimono il contrasto evidente ed inconfutabile della posizione del socio con quella dell'Associazione; in tal caso il Consiglio Direttivo, su richiesta motivata di un Consigliere o di tre Soci, potrà escludere il Socio in qualsiasi momento. L'esclusione deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata e ratificata dall'Assemblea dei soci nella prima riunione utile. Il Socio espulso non può più essere riproposto solo nel caso in cui decada la sussistenza dei motivi di esclusione.
- 2) Per recesso, a mezzo comunicazione del Socio recedente al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata o consegnata a mano, e-mail o fax. Il recesso avrà decorrenza immediata.
- 3) Per decadenza automatica quando non sono in regola con il pagamento della quota sociale; in tal senso il Consiglio Direttivo provvederà a tenere aggiornato il libro del Soci. Eventuali deroghe devono essere esplicitamente indicate dal Consiglio Direttivo.

I Soci esclusi, receduti o decaduti non possono richiedere la restituzione anche parziale delle quote versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 9 = ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

ART. 10 = ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno normalmente entro i 120 giorni dalla fine dell'esercizio precedente e comunque non oltre i 180 giorni.

ART. 11 = CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

La convocazione dell'Assemblea è fatta a cura del Presidente mediante avviso agli Associati affisso nella sede dell'Associazione o pubblicato sul web nel sito ufficiale dell'Associazione, oppure inviato per posta elettronica, raccomandata, fax, telegramma o sms, almeno 15 giorni prima della data della riunione e dovrà specificare l'ordine del giorno.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata, sia in sede Ordinaria che Straordinaria, ogni qual volta ne sia fatta richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo, dal Presidente, oppure da un quarto dei Soci.

ART. 12 = COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in I convocazione con la presenza fisica del 50% più 1 (uno) dei Soci, in II convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in I convocazione con la presenza fisica dei 3/4 dei Soci. In II convocazione con la presenza fisica di almeno la metà più 1 (uno) dei soci. Può essere prevista una III convocazione senza quorum minimo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata dall'Assemblea.

Ogni Socio può delegare un altro Socio a rappresentarlo in Assemblea con delega scritta da allegare al verbale della seduta. Ogni socio può ricevere non più di due deleghe. Non possono essere delegati i Consiglieri e i Soci onorari.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti da un segretario scelto di volta in volta dal Presidente dell'Assemblea tra i presenti.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di convocare un Notaio per redigere il verbale dell'Assemblea fungendo questi da segretario.

Le delibere dell'Assemblea sono approvate con la maggioranza semplice dei voti validi dei presenti, tranne per i casi di maggioranze qualificate previsti dal presente Statuto; nel conteggio non si tiene conto degli astenuti.

Le delibere prese in conformità dello Statuto obbligano tutti i Soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti al voto.

ART. 13 = COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Ordinaria determina gli indirizzi della politica generale ed economica dell'Associazione e le direttive per l'azione da svolgere in relazione agli scopi associativi e in particolare:

- 1) Discute e delibera sulle relazioni dell'attività sociale.
- 2) Discute e delibera sull'approvazione dei bilanci e dei rendiconti annuali preventivi e consuntivi predisposti dal Consiglio Direttivo. Il bilancio consuntivo deve essere portato in approvazione entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di riferimento.
- 3) Elegge il Consiglio Direttivo, che rimane in carica due anni.
- 4) Delibera sulle questioni che le vengono sottoposte dai Soci.
- 5) Ratifica la delibera del Consiglio Direttivo sull'esclusione dalla qualità di Socio quando il comportamento del medesimo non è più conforme allo spirito dell'Associazione.

L'Assemblea Straordinaria ha competenza sulle seguenti materie:

- 1) Modifiche dello Statuto.
- 2) Scioglimento dell'Associazione.

Nel caso di scioglimento dell'Associazione la delibera dovrà essere approvata dai 3/4 di tutti i Soci.

ART. 14 = FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

Il funzionamento dell'Assemblea è improntato ai principi di democrazia e uguaglianza dei soci.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; per l'elezione delle cariche sociali l'Assemblea può votare per scrutinio segreto; per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata per scrutinio segreto, su richiesta di almeno 1/3 dei soci, per richiesta di almeno 3 membri

del Consiglio Direttivo o per decisione del Presidente. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate tramite votazione a maggioranza semplice, fuori i casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

Il controllo delle votazioni viene svolto da due scrutatori nominati dall'assemblea dei Soci.

Particolari norme per il funzionamento dell'Assemblea potranno essere disposte con apposito regolamento da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea .

ART. 15 = CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri eletti dall'Assemblea dei Soci pari a 1/4 dei componenti della stessa Assemblea, e comunque mai da meno di 3 o più di 6. Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, nominati tramite voto palese e a maggioranza semplice.

La carica di Presidente è incompatibile con le altre.

Le cariche di Vice Presidente e di Segretario sono reciprocamente incompatibili.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Qualora nel corso del biennio vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso può eventualmente cooptare membri sostitutivi da sottoporre alla conferma dell'Assemblea alla prima riunione utile. Al Consiglio Direttivo può partecipare, qualora il Consiglio stesso lo ritenga opportuno e su invito del Presidente, chiunque altro partecipi alle attività dell'associazione.

ART. 16 = RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno il 50% dei suoi componenti. Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente.

Le delibere del Consiglio sono approvate con la maggioranza dei voti validi dei presenti.

Le delibere che comportano oneri economici e finanziari per l'Associazione devono trovare copertura economica rispetto al bilancio di esercizio. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in apposito verbale, redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e custodito a cura del Segretario.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno due volte l'anno dal Presidente o da uno dei membri, comunque ogni qualvolta lo si ritenga necessario. Le riunioni ordinarie saranno tenute secondo un calendario approvato all'inizio dell'anno sociale; quelle a carattere straordinario potranno essere convocate attraverso qualunque mezzo di comunicazione i consiglieri reputino adatto.

ART. 17 = COMPITI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e di promuovere, nell'ambito di tali direttive generali, ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo compete inoltre:

- Assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione.
- Nominare fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
- Nominare tra i soci i responsabili e gli incaricati dei settori (se ve ne è necessità).
- Deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario riguardante l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, nonché in merito a donazioni, lasciti, sovvenzioni o contributi di qualunque tipo provenienti da enti pubblici o privati, vincolando ogni contributo alla realizzazione di specifici progetti.
- Adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari che si rendessero necessari verso i Soci.

- Redigere gli eventuali regolamenti delle iniziative attuate dall'associazione.
- Predisporre i bilanci annuali consuntivi e preventivi da presentare all'Assemblea.
- Promuovere periodicamente momenti di verifica delle attività sociali.
- Deliberare sulle adesioni dell'Associazione a manifestazioni ed organizzazioni esterne.
- Decidere sull'ammissione e la decadenza dei Soci.
- Stabilire la quota sociale annuale.
- Concedere retribuzioni e rimborsi quando necessari e disponibili.
- Procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Socio. Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più Soci lo svolgimento di determinati incarichi o delegare, anche a persone esterne all'Associazione, la soluzione di determinati problemi.

ART. 18 = PRESIDENTE

Il Presidente è il Legale Rappresentante dell'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento delle attività sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, sovrintende all'esecuzione delle delibere degli organi sociali.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, riferendone allo stesso tempestivamente ed, in ogni caso, nell'adunanza immediatamente successiva. In caso di assenza viene sostituito, in tutte le sue funzioni, dal vicepresidente.

ART. 19 = SETTORI DI INTERVENTO

L'Associazione per il perseguimento degli scopi associativi può essere organizzata in Settori che rivolgono la propria attività ad aree specifiche di intervento. La costituzione e lo scioglimento dei Settori è deliberata dal Consiglio Direttivo. Ogni Settore ha un Responsabile nominato dal Consiglio Direttivo. Il Responsabile, coadiuvato dal Consiglio Direttivo, deve gestire l'attività del Settore sulla base delle direttive del Consiglio Direttivo e relazionare al medesimo sulle attività svolte.

ART. 20 = PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- 1) Dalle quote associative annuali dei Soci, da stabilirsi annualmente dal Consiglio Direttivo.
- 2) Dai contributi volontari dei Soci.
- 3) Da eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari situazioni o iniziative, che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario.
- 4) Da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito e da Enti in genere.
- 5) Dalle convenzioni stipulate con Associazioni, Fondazioni, Enti Privati e Pubblici.
- 6) Da eventuali entrate commerciali derivanti da attività accessorie.
- 7) Da erogazioni liberali, contributi, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi e/o di associati.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, gli eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 21 = RIMBORSI

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di concedere il rimborso delle spese sostenute dagli Associati incaricati di svolgere attività in nome e per conto dell'Associazione, previa presentazione di idonei documenti giustificativi.

ART. 22 = ESERCIZI SOCIALI

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine dell'esercizio gli Amministratori redigeranno il bilancio annuale, da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea, affinché lo approvi nei termini previsti dall'Art. 14.

ART. 23 = SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad una o più organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Articolo 3, Comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 24 = REGOLAMENTO INTERNO

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

ART. 25 = RINVIO

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.